

Emergenza Coronavirus: prime novità normative per i proprietari di dimore storiche esercenti attività d'impresa

di Vito Forte*

7 luglio 2020

Sommario: 1. Premessa. – 2. Novità normative nel settore turistico – culturale. – 3. Misure per il sostegno delle imprese agricole. – 4. Novità normative comuni in tema d'impresa. Una premessa metodologica. – 4.1 Sul profilo fiscale. – 4.2 Sul profilo giuslavoristico. – 4.3 Sul profilo societario. – 5. Conclusioni.

1. Premessa

In Italia le Dimore Storiche, rappresentate da quella parte del patrimonio immobiliare storico-culturale di proprietà privata, sono più di 30.000.¹ Tra queste, una percentuale significativa è legata allo svolgimento di attività d'impresa non solo riconducibile al c.d. settore terziario (es. organizzazione di eventi, servizi di ristorazione, attività ricettiva, visite alle dimore), ma anche alla filiera agroalimentare (es. produzione di vino).²

A causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ancora in corso, si è ingenerato un periodo di sofferenza economica, che ha interessato la maggior parte del comparto

* Ricercatore nell'ambito del progetto "Osservatorio Patrimonio Culturale Privato" della Fondazione Bruno Visentini, realizzato in collaborazione con l'A.D.S.I. (Associazione Dimore Storiche Italiane), Confagricoltura e Confedilizia.

¹ Cfr. MONTI – CERRONI, *How the Widespread Presence of Historical Private Real Estate Can Contribute to Local Development*. REVIEW OF EUROPEAN STUDIES, vol. 11, No 1, 2019, p. 183-193, e nel Rapporto FEDERCULTURA, MONTI – CERRONI, *Il potenziale socioeconomico del patrimonio immobiliare storico privato in Italia*, in AAVV (a cura di) FEDERCULTURE, 14° Rapporto annuale Federculture 2018: Impresa Cultura. Comunità, territori, sviluppo, p. 271-278.

² Tale dato emerge chiaramente dall'indagine "Covid-19: Indagine economica sui beni immobili culturali privati in Italia" svolta nel 2020, a cura del Prof. Luciano Monti, nell'ambito del progetto "Osservatorio Patrimonio Culturale Privato", dalla Fondazione Bruno Visentini in collaborazione con l'A.D.S.I. (Associazione Dimore Storiche Italiane), Confagricoltura e Confedilizia.

produttivo italiano, ivi comprese le imprese sopraindicate, cui il legislatore ha provato a far fronte attraverso una copiosa normativa emergenziale.

le molteplici attività d'impresa svolte dai proprietari di dimore storiche unitamente alle diverse forme di esercizio delle stesse (ditta individuale, società di persone ovvero società di capitali) rendono, tuttavia, assai difficile l'individuazione delle specifiche misure adottate dal Governo per tale categoria d'impresе.

Ciononostante, il presente contributo si propone di offrire una prima analisi delle principali novità normative introdotte dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9, dal D.L. 8 marzo 2020, n. 11, dal D.L. 9 marzo 2020, n. 14, dal c.d. Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18), nonché dal c.d. Decreto Liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n. 23)³ per le imprese connesse ad una "gestione dinamica" delle dimore storiche, esaminando, in primo luogo, le disposizioni peculiari relative al settore turistico-culturale nonché a quello agricolo e, in secondo luogo, le principali misure comuni, sotto il profilo fiscale, giuslavoristico e societario, che potrebbero interessare i proprietari di dimore storiche esercenti attività d'impresa.

2. Novità normative nel settore turistico-culturale

La "gestione dinamica" delle dimore storiche, sovente, si realizza mediante la costituzione di imprese operanti all'interno del settore turistico-culturale.⁴ Un settore in continua crescita, che, tuttavia, il legislatore non sembrerebbe aver tutelato specificamente attraverso la decretazione d'urgenza in esame, la quale, si limita ad affrontare, in particolare, il peculiare problema del rimborso dei contratti di soggiorno e della risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e "altri luoghi della cultura" (v. artt. 88 e 88 *bis* Decreto Cura Italia, come modificati dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27).

Orbene, suddette disposizioni, seppur *prima facie* applicabili ai proprietari di dimore storiche esercenti sia attività ricettiva che attività culturale (es. visite guidate), risultano attuabili solo in parte, poiché, come meglio precisato dalla Relazione illustrativa al D.L. Cura Italia,⁵ la risoluzione dei contratti d'acquisto dei biglietti per "altri luoghi della cultura" riguarda musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, e non specificamente dimore storiche di proprietà privata.⁶ Tale rimedio contrattuale, infatti, rappresenta la diretta conseguenza della sospensione dell'apertura dei

³ A tal proposito, si precisa, invero, che la legge di conversione al Decreto Cura Italia, all'art. 1, co. 2, ha provveduto ad abrogare il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, e il D.L. 9 marzo 2020, n. 14, sostituendone le numerose disposizioni. Pertanto, il presente contributo provvederà ad analizzare unicamente le misure introdotte dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità, rilevando solo incidentalmente la normativa previgente sancita dagli abrogati decreti legge.

⁴ Secondo le stime di Banca d'Italia, il settore turistico genera più del 5% del P.I.L. nazionale, rappresentando oltre il 6% del totale degli occupati (cfr. *Turismo in Italia. Numeri e potenziale di sviluppo*, Banca d'Italia, fasc. n. 23, 11 dicembre 2018). L'importanza di questo settore è sottolineata, all'interno della decretazione d'urgenza, dall'art. 74 quater del Decreto Cura Italia, introdotto dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, il quale istituisce un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza da COVID-19.

⁵ Relazione illustrativa al D.L. 17 marzo 2020 n. 18, pag. 35.

⁶ Solo le dimore storiche che rientrano in una delle categorie degli "istituti e luoghi della cultura" sancite dall'art. 101 del Codice dei beni culturali sono chiamate ad applicare anche l'art. 88 del Decreto Cura Italia.

musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio) sancita con D.P.C.M. 8 marzo 2020. Di talché, per la regolamentazione dei contratti in essere relativi alla visita delle dimore storiche private, non organizzate in forma museale, dovrà farsi riferimento alla disciplina di diritto comune.

Di converso, per i contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, ivi comprese le dimore storiche organizzate in forma museale, ai sensi dell'art. 88 del Decreto Cura Italia, ricorrerà la sopravvenuta impossibilità della prestazione *ex art.* 1463 c.c. a seguito dell'adozione delle misure di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) e d) D.P.C.M. 8 marzo 2020.

I soggetti acquirenti, pertanto, potranno ottenere il rimborso di quanto pagato, presentando apposita istanza al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, previa allegazione del titolo di acquisto.

L'organizzatore dell'evento, verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, nonché l'inutilizzabilità del titolo di acquisto, dovrà provvedere all'emissione di un *voucher* di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.⁷

Anche per le imprese che esercitano attività ricettiva, il legislatore, in sede di conversione, ha precisato, in relazione ai contratti di soggiorno in essere, che qualora l'impossibilità della prestazione sia dovuta ai provvedimenti urgenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dovrà trovare applicazione l'art. 1463 c.c., a norma del quale *"la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito"* (v. art. 88 *bis*, co. 1, Decreto Cura Italia).⁸

L'impossibilità estingue l'obbligazione, sicché il debitore tenuto ad eseguirla è liberato. Quest'ultimo, tuttavia, qualora non abbia ricevuto la controprestazione non potrà pretenderla, mentre, ove l'abbia ricevuta, sarà tenuto a restituirla, secondo le norme sulla ripetizione dell'indebito.⁹

Nel caso in esame, dunque, i proprietari di dimore storiche esercenti attività ricettiva dovranno restituire quanto pagato dal cliente, allorquando quest'ultimo non abbia potuto fruire del soggiorno poiché: nei suoi confronti è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte delle autorità sanitarie; residente, domiciliato o destinatario di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio; risultato positivo al virus COVID-19 e sottoposto a sorveglianza attiva ovvero alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; i soggiorni da esso programmati risultano avere quale luogo di partenza o destinazione un'area interessata dal contagio; i concorsi pubblici ovvero le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, ivi compresa *"ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato"*, per i quali l'interessato ha effettuato la prenotazione del

⁷ La disposizione in esame, dunque, esclude la possibilità di ottenere il rimborso in forme diverse dal *voucher* (es. in contanti).

⁸ Prima della conversione in legge del Decreto Cura Italia, la disciplina relativa al rimborso dei contratti di soggiorno era contenuta nell'art. 88 del medesimo, il quale rimandava all'art. 28 D.L. 2 marzo 2020, n. 9.

⁹ *Ex multis* Cass. civ. sez. III, 20 dicembre 2007, n. 26958.

soggiorno, sono stati annullati, sospesi o rinviati in attuazione dei provvedimenti dell'autorità.¹⁰

L'impossibilità non imputabile comporta il venir meno del fondamento giustificativo della controprestazione, collegata alla prestazione divenuta impossibile da un nesso sinallagmatico, determinando l'effetto risolutorio del vincolo contrattuale, e generando, se del caso, un diritto alla ripetizione dell'indebito (v. art. 2033 ss. c.c.).¹¹

A tal proposito, occorre precisare che la ripetizione dell'indebito, *in specie*, è consentita non solo attraverso l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione, bensì anche mediante il rimborso del corrispettivo versato.¹²

Il rimborso deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte dell'interessato, di una delle situazioni d'impossibilità sopravvenuta soprarichiamate, previa allegazione della prenotazione di soggiorno.¹³

I soggetti sottoscrittori di un pacchetto turistico, invece, al ricorrere delle condizioni, possono esercitare il diritto di recesso *ex art.* 41 D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, in ogni momento prima dell'inizio dello stesso, qualora quest'ultimo debba essere eseguito nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio, individuate dai D.P.C.M. adottati ai sensi dell'art. 3 D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.

In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al cliente un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, ovvero procedere al rimborso nei termini previsti dall'art. 41, co. 4 e 6, del citato decreto legislativo,¹⁴ oppure può emettere un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante, "*non appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio*" (art. 88 *bis*, co. 6, Decreto Cura Italia).¹⁵

Analizzata la questione del rimborso dei contratti di soggiorno, occorre precisare che il c.d. Decreto Cura Italia, all'art. 61, inserisce una misura fiscale *ad hoc* per le

¹⁰ A tal proposito occorre far riferimento ai D.P.C.M. adottati ai sensi dell'art. 3 D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'art. 2 D.L. 25 marzo 2020, n. 19.

¹¹ Cfr. Tribunale Milano sez. X, 12 febbraio 2014, n. 2106.

¹² Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, inoltre, possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo.

¹³ La comunicazione dev'essere effettuata da parte dell'interessato entro trenta giorni decorrenti dalla cessazione delle situazioni di cui all'art. 88 *bis* Decreto Cura Italia, co. 1, lett. da a) a d), nonché dall'annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al co. 1, lett. e) del medesimo decreto legge.

¹⁴ Sul punto, è bene precisare che il predetto articolo al co. 4 prevede: "*in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare*".

¹⁵ Tale disposizione rappresenta una deroga a quanto previsto dall'art. 41, co. 6, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, in quanto quest'ultimo prescrive che il rimborso dev'essere effettuato "*senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso*".

imprese turistico - ricettive, utilizzabile *in specie* dagli imprenditori di dimore storiche esercenti esclusivamente attività ricettiva, riguardante la sospensione dei versamenti I.V.A. in scadenza nel mese di marzo 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020. Questi ultimi potranno essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020, in unica soluzione ovvero in un massimo di 5 rate mensili.¹⁶

3. Misure per il sostegno delle imprese agricole

Numerosi proprietari di dimore storiche esercitano attività d'impresa afferenti alla filiera agroalimentare, in particolare di produzione di vino, al fine di coniugare la tutela dell'arte e del paesaggio con la produzione agroalimentare di alta qualità e con l'offerta del turismo esperienziale; sicché si rende necessario, *in specie*, un peculiare approfondimento delle novità normative introdotte per tali imprese dalla legislazione emergenziale.

A tal proposito, occorre rilevare che specifiche misure di sostegno al settore agricolo erano state introdotte già nella fase iniziale dell'emergenza sanitaria, con il D.L. 2 marzo 2020, n. 9,¹⁷ il quale, tuttavia, è stato abrogato (*rectius* sostituito) dal Decreto Cura Italia, come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tale decreto, a differenza del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, prevede rilevanti misure per il sostegno delle imprese agricole agli artt. 30, 32, 78 e 105.

In particolare, l'art. 78 Decreto Cura Italia aumenta dal 50% al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi P.A.C. (Politica Agricola Comune),¹⁸ oltre a prevedere, per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, la costituzione di un fondo, nello stato di previsioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di 100 milioni di euro a copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime, nonché per la sospensione dell'attività economica delle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.¹⁹

¹⁶ Il medesimo decreto, in relazione allo specifico settore del turismo, prevede che ai lavoratori dipendenti stagionali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione o comunque di altro rapporto di lavoro dipendente, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, da richiedersi direttamente all'I.N.P.S. (art. 29 D.L., n. 18/2020).

¹⁷ V. art. 33 D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

¹⁸ L'art. 10 *ter* D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, prevede un sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli stessi determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi. Per un maggiore approfondimento sulla P.A.C. post 2020 v. <http://www.reterurale.it/PACpost2020>

¹⁹ I criteri e le modalità di accesso al fondo saranno stabiliti con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

A difesa dei produttori del comparto agroalimentare, la disposizione in esame riconduce nell'alveo delle pratiche commerciali sleali, vietate tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, della subordinazione dell'acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19, ovvero indicate in accordi di fornitura per la consegna degli stessi, su base regolare, antecedenti. A presidio di tale misura, il legislatore prevede, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la punibilità del contraente che contravviene agli obblighi di cui sopra, eccettuati i casi in cui quest'ultimo coincide con la figura del consumatore finale, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00.²⁰

In tema di incentivi al settore agricolo, l'art. 78 del Decreto Cura Italia prevede inoltre la concessione di mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati all'estinzione dei debiti bancari in essere al 31 gennaio 2020 in capo alle imprese agricole ubicate nei comuni maggiormente colpiti dal COVID-19,²¹ che hanno subito danni diretti o indiretti alla produzione, per assicurare la ripresa economica e produttiva delle stesse.²²

La disposizione *ut supra*, al comma 2 *duodecies*, sancisce anche la possibilità per gli imprenditori agricoli di sottoporre a pegno rotativo i propri prodotti agricoli e alimentari D.O.P. e I.G.P., inclusi quelli vitivinicoli, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali quest'ultimo si trasferisce, nonché mediante l'annotazione in appositi registri, la cui regolamentazione sarà fissata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.²³

Il pegno rotativo consiste in un contratto costitutivo di garanzia reale²⁴ in virtù del quale si prevede, fin dall'origine, la sostituzione totale o parziale dei beni oggetto della garanzia, considerati non nella loro individualità, bensì per il loro valore economico.²⁵

Il concetto di garanzia rotativa, pertanto, vuole indicare quella forma di garanzia reale che consente la mutabilità nel tempo del suo oggetto senza comportare, ad ogni

le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019.

²⁰ La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato il divieto in oggetto. L'ente incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle predette sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, è l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale potrà provvedere all'accertamento delle violazioni sia d'ufficio che su segnalazione di qualunque soggetto interessato.

²¹ I Comuni in oggetto sono individuati dall'allegato n. 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020. Tra questi rientrano: 1) Bertinico; 2) Casalpusterlengo; 3) Castelgerundo; 4) Castiglione D'Adda; 5) Codogno; 6) Fombio; 7) Maleo; 8) San Fiorano; 9) Somaglia; 10) Terranova dei Passerini; 11) Vo'.

²² I criteri e le modalità di concessione di predetti mutui saranno definiti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 aprile 2020, n. 27, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

²³ Alla tipologia di pegno in oggetto si applicano gli artt. 2786 ss. c.c. sul pegno mobiliare in quanto compatibili

²⁴ Cfr. Rapisarda, *La Cassazione torna a occuparsi del c.d. pegno rotativo sui titoli di credito*, nota a Cass. 22 dicembre 2015, n. 25796, in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc. 4, 2016, pag. 418.

²⁵ *Ex multis* Cass. 28 maggio 1998, n. 5264.

sostituzione, la rinnovazione del compimento delle modalità richieste per la costituzione del vincolo.²⁶

A parere della Suprema Corte il pegno rotativo può considerarsi lecito purché le parti concludano un accordo con cui esprimano la volontà di assoggettare a garanzia una certa quantità di beni mobili e la rotatività lasci invariato il valore economico dei beni corrispondente alla capienza della garanzia prestata.²⁷

L'atto con cui si provvede alla sostituzione dell'oggetto della garanzia costituisce attuazione della prevista rotatività, di talché i relativi effetti risalgono alla consegna dei beni originariamente dati in pegno.²⁸

Ciò posto, con la decretazione d'urgenza, il legislatore introduce, come per i lavoratori stagionali del turismo (*supra* nota 16), un'indennità di 600 euro per gli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30),²⁹ prevedendo altresì la proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola per l'anno 2020 al 1° giugno 2020 (art. 32).

Con specifico riguardo alle attività agricole in cui parenti e affini svolgono delle prestazioni in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, il Governo, per far fronte alle attuali avversità economiche ingenerate dalla crisi sanitaria, prevede la possibilità per parenti ed affini fino al "sesto grado" di prestare la propria attività senza che s'instauri un rapporto di lavoro autonomo o subordinato (art. 105 D.Lgs. n. 17 marzo 2020, n. 18).

Tali fattispecie di "lavoro", che non prevedono alcuna forma di compenso né di tutela previdenziale, sono riconducibili, secondo taluni autori, ai cc.dd. rapporti di lavoro gratuito svolti per motivi di solidarietà, la cui individuazione dev'essere condotta con estremo rigore per evitare che con gli stessi si pongano in essere situazioni di frode alla legge.³⁰

La legge di conversione del Decreto Cura Italia ha ampliato ulteriormente il novero dei soggetti che possono offrire il proprio aiuto e sostegno alle aziende agricole, non qualificabili come "lavoratori" ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ricomprendendovi tutti coloro che prestano la propria attività presso imprese agricole "situate nelle zone montane",³¹ fino al termine dell'emergenza sanitaria.³²

Da ultimo, il Decreto Cura Italia introduce anche una specifica misura fiscale per le imprese operanti nel settore florovivaistico consistente nella sospensione dei

²⁶ Così CONCAS, *Il pegno rotativo, disciplina giuridica e caratteri*, in *Diritto.it*, 16 giugno 2015.

²⁷ Cfr. Cass., sez. I, 22 dicembre 2015, n. 25796.

²⁸ Cfr. Cass. 1° luglio 2015, n. 13508.

²⁹ Sul punto, si precisa che l'indennità è su domanda dell'interessato e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

³⁰ Così SGROI, *Flessibilità del mercato del lavoro e sistema previdenziale*, in *Dir. relaz. ind.*, fasc. 4, 2009, pag. 881.

³¹ Sulla definizione di "zone montane" cfr. CARRER, ZILIO e GIORGI, *Il problema della definizione delle zone montane nel diritto*, in *AmbienteDiritto.it*, fasc. 4/2019.

³² Il nuovo art. 105 del Decreto Cura Italia consente altresì ai proprietari, ai conduttori ovvero ai detentori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o non coltivati, di spostarsi in un comune diverso al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali e ad ogni altra attività ad esse connessa, disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria, nonché di provvedere alla cura e alla pulizia dei predetti terreni, per evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata cura.

versamenti e degli adempimenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria fino al 15 luglio 2020, prevedendo altresì la sospensione dei versamenti in autoliquidazione dell'I.V.A. nel periodo intercorrente tra il 1° marzo e il 30 giugno 2020 (art. 78, co. 2-quinquiesdecies).

I versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese.³³

4. Novità normative comuni in tema d'impresa. Una premessa metodologica

Esaurita la trattazione delle singole misure introdotte nei settori principali all'interno dei quali operano i proprietari di dimore storiche esercenti attività d'impresa, ai fini di un'efficace analisi del *main topic* del presente contributo, occorre individuare le novità normative comuni in tema d'impresa, che potrebbero interessare gli stessi. A tal fine, poiché questi ultimi possono decidere di esercitare la propria attività in forma individuale, ma anche, come spesso accade, in forma societaria, si rende necessaria una premessa metodologica alla disamina di tali nuove misure.

Attese le peculiarità delle imprese in oggetto, si procederà, per ogni singolo profilo preso in considerazione, all'analisi delle principali novità normative comuni, introdotte dalla decretazione d'urgenza, applicabili alla categoria d'imprenditori in esame, per poi procedere, se del caso, all'esame delle misure peculiari relative agli imprenditori individuali, nonché alle società.

4.1. Sul profilo fiscale

In riferimento al profilo fiscale, numerose risultano essere le novità normative introdotte per le imprese dalla decretazione d'urgenza (v. artt. 60 – 71 *bis* del Decreto Cura Italia e 18 – 35 del Decreto Liquidità).

In particolare, anche in relazione alla c.d. fase 2 dell'emergenza sanitaria,³⁴ merita di essere segnalata la misura di cui al combinato disposto degli artt. 64 del Decreto Cura Italia e 30 del Decreto Liquidità, ovvero il riconoscimento del credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per i dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro (es. mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, detergenti mani, disinfettanti), ivi compresi i dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi), volti ad evitare il contagio dal virus COVID-19.³⁵

³³ Sul punto, la disposizione specifica che *"non si fa luogo al rimborso di quanto già versato"*.

³⁴ V. D.P.C.M. 26 aprile 2020. Sul punto, occorre rilevare che il D.P.C.M. in oggetto, è recentemente intervenuto sull'allentamento delle misure urgenti di contenimento del contagio, prevedendo, tra l'altro, l'accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici (fermo restando il divieto di assembramenti di cui all'art. 1, co. 1, lett. d) nonché il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro) e non anche dei giardini storici di proprietà privata.

³⁵ V. Relazione illustrativa al Decreto Liquidità, pag. 23.

Il credito d'imposta è riconosciuto, limitatamente al periodo d'imposta 2020, a ciascun imprenditore nella misura del 50% delle spese sopraindicate sostenute, fino a un massimo di euro 20.000 per beneficiario.³⁶

L'installazione dei dispositivi di sicurezza *ut supra* nelle dimore storiche d'interesse culturale (v. artt. 12 e 13 D.Lgs., 22 gennaio 2004, n. 42) deve ritenersi ammissibile invero nei limiti in cui gli stessi non comportino la distruzione, il deterioramento ed il danneggiamento della *res* ovvero la sua destinazione ad usi non compatibili con il suo carattere storico-artistico o comunque tali da recare pregiudizio alla sua conservazione (art. 20 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

Un'importante misura introdotta per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, consiste nella sospensione, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei versamenti tributari e contributivi, sancita dall'art. 18 del Decreto Liquidità. La condizione di accesso a tale misura è rappresentata dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del precedente periodo d'imposta, ovvero, di almeno il 50% per gli esercenti attività d'impresa con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente.³⁷

Sul punto, si precisa che i tributi interessati dalla sospensione in oggetto sono l'I.V.A. e le ritenute alla fonte nonché le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

In forza dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, i soggetti che subiscono una riduzione del fatturato o dei corrispettivi solo in uno dei due mesi individuati dalla norma, possono comunque usufruire della sospensione, la quale, seppur limitatamente, si applica unicamente ai versamenti da eseguirsi nel mese di aprile 2020, se la riduzione è stata registrata in relazione al solo mese di marzo, ovvero nel mese di maggio 2020, se la stessa è stata riscontrata in riferimento al solo mese di aprile.³⁸

Occorre sottolineare invero che le condizioni sopraindicate non ricorrono per i titolari di partite I.V.A. di minori dimensioni, con domicilio fiscale o sede nel territorio dello Stato e ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di Euro nel periodo d'imposta 2019, seppur limitatamente ai versamenti di I.V.A., ritenute e contributi che scadono nel

³⁶ Le modalità di applicazione della misura in oggetto saranno rese note con decreto ministeriale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Cura Italia. Il credito è concesso fino al raggiungimento di un tetto massimo di 50 milioni di euro.

³⁷ Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019 non occorre dimostrare la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Per i soggetti esercenti attività d'impresa con domicilio fiscale o sede legale o sede operativa nelle province di Brescia, Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto ai medesimi mesi del 2019, non rilevano i ricavi ovvero i compensi prodotti nel periodo d'imposta precedente. Cfr. SPINA, *Decreto Liquidità: la sospensione di versamenti tributari e contributivi*, in *Iltributario.it*, GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE, 25 aprile 2020.

³⁸ V. Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E 2020, pag. 16.

periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 (art. 62, commi 2, 3 e 5 del Decreto Cura Italia). In tal caso, i versamenti sospesi potranno essere effettuati entro il 31 maggio 2020, in unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili.³⁹

La disposizione in oggetto ai commi 1 e 6, fermo restando quanto sancito dall'art. 61 *bis* in tema di dichiarazione precompilata, prevede altresì la sospensione degli adempimenti fiscali che scadono nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, i quali potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

Per le imprese turistico - recettive, tuttavia, restano valide le previsioni di cui all'art. 8 del D.L. n. 9/2020 e all'art. 61 del Decreto Cura Italia (*supra* par. 2).

Ciò posto, in relazione a tutti i soggetti passivi I.R.E.S., I.R.A.P. e I.R.P.E.F., l'art. 20 del Decreto Liquidità prevede che agli acconti dei predetti tributi, dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, non sono applicabili le sanzioni e gli interessi per omesso o insufficiente versamento, se la somma versata è pari almeno all'80% di quella effettivamente dovuta sulla base della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso.⁴⁰

La disposizione in oggetto, dunque, consente a coloro che, per l'anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente di ricorrere al c.d. metodo previsionale in luogo del c.d. metodo storico, consentendo, in assenza di sanzioni e interessi, il versamento dell'acconto dell'imposta dovuta in relazione al reddito presunto, considerati gli oneri deducibili e detraibili, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto.⁴¹

Tra le novità normative, che potrebbero risultare maggiormente utili ai proprietari di dimore storiche esercenti attività d'impresa, figura anche il credito d'imposta per investimenti pubblicitari di cui all'art. 98, co. 1, del Decreto Cura Italia.⁴²

Una misura particolarmente vantaggiosa per le sue modalità di calcolo, atteso che gli imprenditori potranno usufruire di un credito d'imposta, per l'anno 2020, pari al 30% del valore degli investimenti effettuati nel 2020, piuttosto che del 75% degli investimenti incrementali, di regola previsto dall'art. 57-*bis* D.L. 24 aprile 2017, n. 50.⁴³

Il credito è riconosciuto a fronte di investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.⁴⁴

Il credito, utilizzabile solo in compensazione, non è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime voci di spesa e deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai revisori legali dei conti.

³⁹ Per gli imprenditori con domicilio fiscale o sede nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza non ricorre il requisito del fatturato.

⁴⁰ La disposizione si applica anche all'I.V.I.E., all'I.V.A.F.E. ed alla cedolare secca sui canoni di locazione.

⁴¹ V. Relazione illustrativa al Decreto Liquidità, pag. 19.

⁴² La richiesta dovrà avvenire attraverso comunicazione telematica (v. art. 5, co. 1 D.P.C.M., 16 maggio 2018, n. 90).

⁴³ Suddetta misura appare particolarmente attraente per i proprietari di dimore storiche esercenti attività ricettiva.

⁴⁴ V. Relazione illustrativa al Decreto Cura Italia, pag. 14.

Da ultimo, è opportuno sottolineare che i contribuenti che non usufruiranno delle sopraindicate sospensioni dei versamenti fiscali e contributivi, previste dal Decreto Cura Italia, potranno ottenere una speciale “*menzione*” dal Ministero dell’economia e delle finanze, intesa quale riconoscimento della condotta solidaristica e meritoria tenuta (v. art. 71 del Decreto Cura Italia).⁴⁵

La disposizione in esame, emendata in sede di conversione, precisa che il predetto riconoscimento potrà essere utilizzato dal contribuente “*ai fini commerciali e di pubblicità*”, per aumentare la propria credibilità e il proprio prestigio.

La menzione non è riconosciuta automaticamente al contribuente, il quale è tenuto comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze il proprio comportamento virtuoso, ed è rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, dopo aver verificato la regolarità dei versamenti da parte del richiedente.

4.2. Sul profilo giuslavoristico

Analizzate le principali novità fiscali, utilizzabili anche dai proprietari di dimore storiche esercenti attività d’impresa, in base alle caratteristiche precipue delle proprie attività, occorre sottolineare che, sul piano giuslavoristico, le novità normative sono rappresentate dagli artt. 23 – 48 del Decreto Cura Italia e dall’art. 41 del Decreto liquidità.⁴⁶ Tra queste una delle principali misure a sostegno del lavoro consiste nella possibilità per i datori di lavoro,⁴⁷ che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario d’integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario (art. 19 D.L. 17 marzo 2020, n. 18).

Ebbene, suddetta misura, seppur *prima facie* utilizzabile da qualsivoglia categoria d’imprenditori, è fortemente limitata sul piano soggettivo, atteso che può essere richiesta unicamente dai soggetti di cui all’art. 10 D.Lgs. n. 148 del 2015.⁴⁸ Di talché, così

⁴⁵ V. Relazione illustrativa al Decreto Cura Italia, pag. 25.

⁴⁶ L’impianto normativo del c.d. Decreto Cura Italia si presenta dunque connotato da una particolare attenzione alla figura del lavoratore, a differenza di quello del c.d. Decreto Liquidità, che, di converso, s’incentra soprattutto sull’introduzione di misure finalizzate al sostegno della liquidità delle imprese. Invero, occorre precisare che il Decreto Cura Italia prevede anche il rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione, nonché il potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti.

⁴⁷ La norma non specifica se il datore di lavoro dev’essere un imprenditore individuale ovvero una società.

⁴⁸ A norma dell’art. 10 D.Lgs. n. 148/2015 i soggetti interessati dalla misura sono: a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco; d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all’armamento ferroviario; l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che

strutturata, nonostante le deroghe all'ordinaria disciplina, risulta difficilmente utilizzabile dagli imprenditori delle dimore storiche (in particolare da coloro che esercitano un'attività d'impresa legata al turismo), nonostante gli stessi, sovente, impieghino un gran numero di lavoratori nell'esercizio della propria attività.⁴⁹

Gli interessati, tuttavia, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario d'integrazione salariale, ovvero di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza Covid-19", in relazione ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, in forza all'impresa, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.⁵⁰

I datori di lavoro possono presentare la domanda, senza osservare le norme di cui agli artt. 14, 15, co. 2 e 30, co. 2 del D.Lgs. n. 148 del 2015, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 148 del 2015.

A tal fine, è comunque prevista l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto delle organizzazioni sindacali, da svolgersi anche in via telematica.

Il trattamento d'integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, entro il limite massimo mensile lordo pari a 998,18 euro per retribuzioni mensili uguali o inferiori a 2.159,48 euro, nonché a 1.199,72 euro per quelle superiori a 2.159,48 euro mensili, tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga.⁵¹

Il datore di lavoro non deve provare la transitorietà, nonché la non imputabilità dell'evento a sé stesso ovvero ai lavoratori, bensì deve unicamente fornire la lista di questi ultimi, destinatari della C.I.G.O.⁵²

Ai sensi dell'art. 20 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, è possibile sospendere, ovvero sostituire la cassa integrazione guadagni straordinaria con la C.I.G.O. con causale "emergenza COVID-19", qualora tali aziende rientrino nel campo della C.I.G.O., per un massimo di nove settimane.

Una misura efficiente di sostegno al lavoro, che al contrario della precedente può essere utilizzata unicamente da imprese iscritte al F.I.S. con più di 5 dipendenti, è rappresentata dall'ottenimento dell'assegno *ut supra* in assenza degli stringenti limiti soggettivi previsti dalla normativa sulla C.I.G.O. (art. 19, co. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18). Il Fondo d'integrazione salariale, infatti, costituisce un precipuo strumento di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale.

I lavoratori assunti entro il 17 marzo 2020 (art. 41 D.L. 8 aprile 2020, n. 23), potranno beneficiare dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata loro per le

svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

⁴⁹ Gli imprenditori delle dimore storiche interessati sembrerebbero riconducibili unicamente gli esercenti attività agricola in forma cooperativa.

⁵⁰ A tal proposito, l'art. 19 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, precisa che non occorre un'anzianità di almeno 90 giorni di lavoro effettivo presso l'unità.

⁵¹ Il trattamento in oggetto non è computabile ai fini del calcolo dei limiti di utilizzo della cassa integrazione.

⁵² V. Circolare I.N.P.S. n. 47 del 28/03/2020, pag. 4.

ore di lavoro non prestate, entro la misura massima mensile della prestazione, pari a 998,18 euro lordi per retribuzioni uguali o inferiori a 2.159,48 euro, nonché a 1.199,72 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro, per non più di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Ai fini dell'accesso all'assegno ordinario con causale "*emergenza COVID-19*", il datore di lavoro è tenuto a consultare le organizzazioni sindacali per via telematica entro 3 giorni dalla necessaria comunicazione preventiva, nonché a presentare la relativa domanda entro la fine del quarto mese successivo a quello di inizio della sospensione, ovvero riduzione, dell'attività lavorativa.

La misura di sostegno al lavoro maggiormente rilevante, accessibile da qualunque impresa, ivi comprese quelle connesse alla gestione di dimore storiche esercenti attività agricola, è rappresentata dalla cassa integrazione in deroga di cui al combinato disposto degli artt. 22 del Decreto Cura Italia e 41 del Decreto Liquidità.

Questa peculiare forma di tutela, che può essere richiesta dai datori di lavoro esclusi dall'applicazione della C.I.G.O. e dal F.I.S.,⁵³ trova applicazione in relazione ai lavoratori dipendenti assunti entro il 17 marzo 2020, in assenza di qualsivoglia requisito minimo di anzianità aziendale degli stessi.⁵⁴

Il trattamento in oggetto è concesso per periodi decorrenti dal 23 febbraio, per una durata massima di nove settimane, con decreto delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che istruiscono le domande secondo l'ordine cronologico entro i limiti di spesa previsti,⁵⁵ previo accordo sindacale concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.⁵⁶

L'accordo, tuttavia, non è richiesto né per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti né per quelli che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti d'urgenza emanati dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

Un'importante novità normativa, che si affianca alle misure di sostegno al lavoro messe in campo dal Governo è rappresentata dal divieto di licenziamento di cui all'art. 46 D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Tale disposizione sancisce il divieto, per i datori di lavoro, di avviare procedure di licenziamento individuale e collettivo per 60 giorni a partire dal 17 marzo 2020, nonché indipendentemente dal numero di dipendenti, di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 legge 15 luglio 1966, n. 604, per 60 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.⁵⁷

Analizzate le novità normative comuni a tutte le imprese, occorre precisare che qualora il proprietario della dimora storica eserciti l'attività d'impresa in forma individuale, il legislatore riconosce allo stesso - se iscritto alle sezioni speciali dell'AG.O.

⁵³ Esclusi i datori di lavoro domestico.

⁵⁴ Sul punto, occorre precisare che i proprietari di dimore storiche esercenti attività d'impresa, sovente, si avvalgono di lavoratori stagionali, in particolare nel settore agroalimentare, per i quali la decretazione d'urgenza ha previsto specifici ammortizzatori sociali (es. art. 29 D.L., n. 18/2020).

⁵⁵ Il trattamento, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola per le ore di riduzione o sospensione delle attività.

⁵⁶ V. circolare M.L.P.S. n. 8/2020 e circolare I.N.P.S. 47/2020.

⁵⁷ Il licenziamento individuale per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa

- un'indennità di 600 euro, su base mensile, non tassabile (art. 28 D.L. 17 marzo 2020, n. 18). Indennità altresì spettante ai soci lavoratori di S.n.c. e S.r.l. purché iscritti alle predette gestioni speciali, atteso che l'indennità è personale e non riconosciuta alla società in quanto tale.⁵⁸

Invero, qualora il lavoratore autonomo risulti esercente attività agricola (es. produzione di vino), non potrà cumulare tale indennità con quella prevista all'art. 30 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (*supra* par. 3).

4.3. Sul profilo societario

L'attività d'impresa connessa all'utilizzazione di dimore storiche può essere esercitata sia in forma individuale che in forma societaria.⁵⁹ Sotto questo secondo profilo, le novità introdotte dalla decretazione d'urgenza, che potrebbero interessare i proprietari di dimore storiche, risultano essere alquanto limitate.

L'art. 106 del Decreto Cura Italia, per ovviare alle restrizioni delle attività che comportano la presenza di più persone in un unico luogo, adottate con D.P.C.M. 9 marzo 2020, con riferimento a tutto il territorio italiano, interviene sull'attuale normativa in materia di assemblea di società di capitali sotto un duplice profilo: da un lato, sui termini per la convocazione delle assemblee annuali di bilancio; dall'altro,⁶⁰ sulle modalità d'intervento ed esercizio del diritto di voto delle riunioni assembleari ordinarie e straordinarie.⁶¹

In relazione ai termini di convocazione dell'annuale assemblea di bilancio, la disposizione in oggetto, applicabile a tutte le assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, prevede, in deroga al termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, fissato dall'art. 2364, co. 2, c.c. e dall'art. 2478, co. 1, c.c., un termine di convocazione più ampio pari a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;⁶² mentre, per quanto riguarda le modalità di esercizio del diritto di voto, pone in essere un distinguo tra le società non fanno ricorso al capitale di rischio *ex art. 2325 bis c.c.* e quelle quotate.⁶³

In riferimento alle società di capitali, alle società cooperative e alle mutue assicuratrici (non quotate), per favorire lo svolgimento delle adunanze assembleari in un contesto caratterizzato dall'intervenuta imposizione di forme di distanziamento sociale e di restrizioni alla libertà di circolazione, il legislatore ha previsto, indipendentemente da quanto stabilito negli statuti, che l'avviso di convocazione assembleare possa consentire l'espressione del diritto di voto in via elettronica o per corrispondenza, nonché l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (es. videoconferenza).

⁵⁸ V. F.A.Q. 16 della sezione "lavoro" del Ministero dell'economia e delle finanze sul D.Lgs. n. 18/2020.

⁵⁹ V. VADEMECUM A.D.S.I. *Aspetti normativi, fiscali e gestionali degli immobili storici, delle aziende agricole e del loro passaggio generazionale*, a cura di Teresa Perusini, in www.associazionedimorestoricheitaliane.it/normative, pag. 16 ss.

⁶⁰ Cfr. FICO, *Il differimento del termine di approvazione del bilancio di esercizio*, Ilsocietario.it, GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE, 30 marzo 2020.

⁶¹ V. Nota Assonime 18 marzo 2020, p. 1.

⁶² Per le società quotate, invero, occorre far riferimento all'art. 154 *ter* D.Lgs. n. 58/1998.

⁶³ Cfr. SOTTORIVA – CERRI, *La convocazione e lo svolgimento delle assemblee 2020*, in Ilsocietario.it, GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE, 24 marzo 2020.

Pertanto, anche le società che non hanno previsto nei propri statuti l'intervento in assemblea e le modalità d'intervento sopraindicate potranno ricorrere a tali strumenti.

Inoltre, le predette società possono prevedere che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, i quali, tuttavia, devono risultare idonei a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, co. 4, 2479 *bis*, co. 4, e 2538, co. 6, c.c.

Invero, in tal caso, l'avviso di convocazione dovrà comunque indicare il luogo di convocazione, individuato ai sensi dell'art. 2363 c.c., all'interno del comune dove la società ha sede ovvero nel diverso luogo previsto dallo statuto, all'interno del quale dovrà fisicamente trovarsi il soggetto verbalizzante o il notaio, unitamente alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento dell'identità dei partecipanti.⁶⁴

Taluni autori, però, non escludono la possibilità di omettere, all'interno della convocazione, l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione qualora l'avviso preveda l'esclusivo utilizzo della modalità telematica e, di conseguenza, l'individuazione di un "luogo virtuale".⁶⁵

Ai fini dello svolgimento dell'assemblea "virtuale" non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente, del segretario o del notaio, atteso che la partecipazione alla stessa mediante mezzi telematici può riguardare la totalità dei partecipanti, i quali devono poter essere identificati, scambiare documentazione e poter intervenire in tempo reale.

Una peculiarità introdotta dall'art. 106 del Decreto Cura Italia riguarda la possibilità per i soci di S.r.l. di essere consultati per iscritto nonché di esprimere il proprio voto per iscritto, in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, co. 4, c.c. e dalle disposizioni statutarie.

Di talché, per le decisioni adottate entro il 31 luglio 2020, i soci di S.r.l., in alternativa alla deliberazione collegiale, potranno utilizzare il metodo di consultazione in oggetto per: apportare modifiche all'atto costitutivo; decidere operazioni che comportano la sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci; stabilire i provvedimenti da adottare nelle ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite superiore ad un terzo.

Le novità introdotte dall'art. 106 del Decreto Cura Italia pocanzi esaminate si applicano anche alle società con azioni quotate o con azioni diffuse tra il pubblico in modo rilevante o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione. Tuttavia, in relazione a queste ultime, le modalità di esercizio del voto per corrispondenza o in via elettronica, nonché la partecipazione all'assemblea mediante mezzi telematici devono seguire la peculiare normativa dettata dagli artt. 140 – 143 *ter* del Regolamento Emittenti.⁶⁶

⁶⁴ V. Massima n. 187/2020 Consiglio Notarile di Milano.

⁶⁵ Così LEGNANI, *Il Decreto Cura Italia e lo svolgimento delle assemblee nell'emergenza COVID-19: prime interpretazioni e questioni interpretative*, in *IlSocietario.it*, GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE, 31 marzo 2020.

⁶⁶ Le società quotate, ai sensi dell'art. 106, co. 4, del Decreto Cura Italia, possono "designare", per le assemblee ordinarie e straordinarie, il rappresentante di cui all'art. 135 *undecies* T.U.F., in deroga alle previsioni statutarie, prevedendo finanche l'esclusivo intervento in assemblea dello stesso. In tal caso, è necessario che tutte le proposte di deliberazione, su ciascun argomento all'ordine del giorno, siano pubblicate prima dell'assemblea, in tempo utile per permettere agli azionisti di esercitare il proprio diritto di voto attraverso la delega a suddetto rappresentante designato. Al rappresentante designato possono essere

Passando all'analisi delle novità normative introdotte dal c.d. Decreto Liquidità è necessario rilevare, *in primis*, l'intervenuta disapplicazione di talune disposizioni in materia di riduzione del capitale sociale a causa di perdite (artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482 *bis*, co. 4 - 6, e 2482 *ter c.c.*), nonché della causa di scioglimento delle società di capitali e delle società cooperative per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484, co. 1, n. 4), e 2545 *duodecies c.c.*, a far data dal 9 aprile 2020 fino al 31 dicembre 2020.⁶⁷

Qualora il capitale sociale si riducesse di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo della società dovrà comunque provvedere tempestivamente alla convocazione dell'assemblea al fine di deliberare gli opportuni provvedimenti; tuttavia quest'ultima, attese le deroghe introdotte dalla decretazione d'urgenza, non sarà obbligata alla riduzione del capitale nelle ipotesi in cui, entro l'esercizio successivo, la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo.

La *ratio* sottesa alla normativa in oggetto consiste nell'evitare che le perdite di capitale dovute alla crisi economico-sanitaria innescata dal COVID-19 pongano gli amministratori delle società interessate nelle condizioni di immediata messa in liquidazione "*con perdita della prospettiva di continuità per le imprese anche performanti*" e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'art. 2486 c.c.⁶⁸

Gli amministratori saranno esenti da responsabilità nelle ipotesi in cui la prosecuzione dell'attività in costanza di perdite sia stata decisa dall'assemblea, ma non anche allorquando questi ultimi abbiano omesso di convocarla.⁶⁹

La disciplina temporanea prevista dal Decreto Liquidità in tema di riduzione del capitale sociale, nonché di scioglimento di società, ricalca quella prevista dall'art. 182 *sexies l. fall.* in relazione al concordato preventivo ed agli accordi di ristrutturazione dei debiti.⁷⁰ Invero, a differenza di quest'ultima non presuppone che la società di capitali interessata abbia deciso di accedere ad una procedura di ristrutturazione del proprio indebitamento.

Ciò posto, il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, agli artt. 7 e 8, introduce altre due rilevanti novità normative in ambito societario, relative, rispettivamente, ai criteri di redazione del bilancio ed ai finanziamenti alle società.

In relazione alla redazione del bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, nonché a quelli chiusi entro il 23 febbraio 2020, non ancora approvati, alle società è consentito di valutare le voci di bilancio nella prospettiva della continuità aziendale (art. 2423 *bis*, co. 1, n. 1, c.c.), qualora risulti sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso prima del 23 febbraio 2020.

conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135 *novies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135 *undecies*, co. 4, del medesimo decreto.

⁶⁷ Di converso, resta ferma la previsione in tema di informativa ai soci prevista per le società per azioni (v. Relazione illustrativa al Decreto Liquidità, pag. 7).

⁶⁸ Cfr. Relazione tecnica al Decreto Liquidità, pag. 7.

⁶⁹ Cfr. LEGNANI, *Le nuove disposizioni in materia societaria volte a fronteggiare l'emergenza*, in *IlSocietario.it*, GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE, 16 aprile 2020.

⁷⁰ Cfr. LAMANNA, *L'art. 182-sexies l. fall. e la sospensione delle norme di salvaguardia del capitale sociale al tempo della crisi dell'impresa: effetti positivi, controindicazioni ed effetti collaterali da overshooting*, in *IIFallimentarista.it*, GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE, 29 settembre 2015.

Le imprese interessate, dunque, potranno valutare la continuità aziendale sulla base della situazione antecedente al 23 febbraio 2020, escludendo dalla valutazione, nei limiti del consentito, gli effetti dell'emergenza sanitaria in corso.

A tal fine, sarà necessario fornire una specifica illustrazione in relazione alla scelta di tale criterio di valutazione nella nota integrativa, eventualmente anche mediante richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

In riferimento ai finanziamenti alle società, invece, la decretazione d'urgenza prevede la sospensione temporanea del meccanismo di postergazione *ex lege* del rimborso dei finanziamenti concessi dai soci alla società (art. 2467 c.c.),⁷¹ nonché di quelli infragruppo, effettuati dal soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento (art. 2497 *quinquies* c.c.), dal 9 aprile 2020 sino al 31 dicembre 2020.

La sospensione temporanea del meccanismo di postergazione sembrerebbe finalizzata all'incentivazione del massimo afflusso di risorse finanziarie alle imprese, anche in forma di prestiti dei soci, atteso che nell'attuale situazione congiunturale l'applicazione di tale meccanismo risulta eccessivamente disincentivante *"a fronte di un quadro economico che necessita invece di un maggior coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento"*.⁷²

5. Conclusioni

Alla luce di quanto analizzato in relazione alle principali novità normative introdotte dalla decretazione d'urgenza, è mia opinione che i proprietari di dimore storiche esercenti attività d'impresa, nonostante gli sforzi del Governo, non appaiano ancora adeguatamente tutelati.

Le misure introdotte sul piano giuslavoristico risultano totalmente inadeguate rispetto alle caratteristiche precipue delle imprese connesse ad una gestione dinamica delle dimore storiche, mentre quelle fiscali, ad eccezione di alcune,⁷³ sembrerebbero solo spostare il problema economico sul piano temporale, non giovando affatto alla sua risoluzione.⁷⁴

Tali misure neppure possono ritenersi sufficienti,⁷⁵ in relazione alle imprese operanti nel settore turistico – culturale, se prese in considerazione unitamente alle nuove forme di sostegno finanziario alle imprese introdotte dalla decretazione d'urgenza.⁷⁶ Di converso, uno strumento normativo utile al rilancio delle predette, potrebbe essere rappresentato dal discusso *"tax credit vacanze"*, il quale, seppur fortemente limitato nel

⁷¹ Cfr. Tribunale Napoli, sez. II, 19 luglio 2019, n. 7315.

⁷² Così Relazione illustrativa al Decreto Liquidità, pag. 8.

⁷³ V. artt. 64 del Decreto Cura Italia e 30 del Decreto Liquidità.

⁷⁴ Sul punto, tuttavia, occorre precisare che i proprietari di dimore storiche esercenti attività afferenti alla filiera agroalimentare risultano maggiormente tutelati dalla normativa introdotta dalla decretazione d'urgenza rispetto a quelli operanti all'interno del settore turistico – ricettivo, attese le molteplici misure specifiche di sostegno alle imprese agricole previste dal Decreto Cura Italia (*supra* par. 3).

⁷⁵ Le misure introdotte sotto il profilo societario, di converso, sembrano quantomeno garantire l'efficace svolgimento delle assemblee societarie.

⁷⁶ La misura principale, che potrebbe essere utilizzata dai proprietari di dimore storiche esercenti attività d'impresa, consiste nel rilascio della garanzia di cui all'art. 1 del Decreto Liquidità, la quale, tuttavia, presenta stringenti limiti di accesso (v. art. 1, co. 2, del Decreto Liquidità).



suo ammontare, potrebbe costituire un valido incentivo per la ripresa del turismo collegato alle dimore storiche.